

28 320.13

18 DIC 2013

Oggetto



R.G.N. 1506/2009

Cron.

Rep.

- Presidente - Ud. 19/11/2013

- Consigliere - PU

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO LAMORGESE

Dott. PIETRO VENUTI

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

Dott. GIULIO MAISANO

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 1506-2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. X

rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12;

- **ricorrente** -

contro

2013

CN

c.f. X

, elettivamente

3274

domiciliato in ROMA, VIA X

presso l'abitazione del Sig. GS

rappresentato e difeso dagli avvocati SALVIA ANTONIO,

PETROCELLI MICHELE, PETROSSI CONCETTA, giusta delega
in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 384/2008 della CORTE D'APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 24/10/2008 r.g.n.
173/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 ottobre 2008 la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso del 18 gennaio 2007, ha dichiarato il diritto di CN , dipendente del Ministero della Giustizia con funzioni di cancelliere in servizio presso l'ufficio del Giudice di Pace di Trivento dal 2001, al trasferimento, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 per assistenza alla madre, al Tribunale di Melfi ovvero di una delle altre sedi da lui richieste in via subordinata. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia ritenendo l'applicabilità del citato art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992 non solo in sede di scelta della sede di lavoro al momento dell'assunzione, ma anche nel corso del rapporto di lavoro mediante domanda di trasferimento. La stessa Corte molisana ha pure ritenuto provata la continuità nell'assistenza della madre invalida da parte del dipendente istante, interpretando tale requisito in senso relativo senza la necessità della quotidianità e della convivenza.

Il Ministero della Giustizia propone ricorso per cassazione avverso tale pronuncia affidato ad un unico motivo.

Resiste il C con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992, con riferimento all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che, pur ammettendo la possibilità di applicazione della norma anche al caso di trasferimento e non solo di prima assegnazione, il diritto a tale trasferimento per assistere il familiare disabile esisterebbe solo se ed in quanto l'assistenza a quest'ultimo sia in atto al momento dell'istanza di trasferimento.

1



Il motivo è infondato. Va affermato in questa sede il principio di diritto per cui la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso. La norma in esame pone quale condizione per il godimento del diritto da essa previsto, oltre allo stato di handicappato del parente o affine da assistere, la continuità dell'assistenza. Trattasi di circostanze di fatto il cui accertamento è riservato al giudice del merito che, nel caso in esame, ha compiutamente considerato la circostanza motivando adeguatamente sul punto. La giurisprudenza citata dal Ministero ricorrente non è pertinente, in quanto si riferisce al caso in cui la convivenza sia stata interrotta per effetto dell'assegnazione della sede lavorativa ed il familiare tenda successivamente a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato; nel caso in esame, viceversa, non è in questione la convivenza, che lo stesso ricorrente afferma non costituire più requisito per il godimento del diritto in questione a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 53 del 2000, ma la continuità nell'assistenza, circostanza di fatto il cui accertamento è, come detto, riservata al giudice del merito che ha ampiamente motivato sul punto con l'indicazione di elementi probatori certamente adeguati e sufficienti.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

2



La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in
€ 100,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi professionali oltre
accessori di legge.

Così deciso i Roma il 19 novembre 2013.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Enrico Maria

De Amico

Il Funzionario Giud. Cass.
Virgilio Saleggi
18 DIC 2013
Il Funzionario Giud. Cass.
Virgilio Saleggi

CASSAZIONE.NET